



INDICE:

CONCORRENZA

Intese e servizi di pagamento - Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento del provvedimento dell'AGCM relativo a una presunta intesa tra le principali banche italiane sul sistema di remunerazione del servizio SEDA, di *Alberto Galasso* - p. 2

CONTRATTUALISTICA

La garanzia per vizi nella vendita interna e internazionale: quando occorre prestare attenzione, di *Irene Grassi* - p. 2

DIRITTO INDUSTRIALE

A chi spetta la paternità delle invenzioni di lavoratori dipendenti e ricercatori?, di *Ilaria Nanni* - p. 3

OSSERVATORIO LEGISLAZIONE/GIURISPRUDENZA

- La nuova definizione delle liti fiscali prevista dalla Legge di Bilancio 2023, di *Claudio Giordano, Alice Cogliati Dezza, Matteo Musco* - p. 5
- DL 11 Febbraio 2023 n. 11 Misure urgenti in materia di cessione dei crediti – p. 7

PRIVACY

Recenti provvedimenti Garante Privacy:

- App per il monitoraggio dello stato di salute. Sanzionata dal Garante società statunitense: trattati in modo illecito gli indirizzi email di circa 2000 pazienti italiani – p. 8
- Lavoro: no alla rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti - p. 8
- Cloud nella PA: le Autorità UE chiedono il rispetto della privacy - p. 9

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Pareri in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Commento a due posizioni assunte dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza (sulla possibilità di nominare più medici competenti) e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (sulla sospensione dell'attività in caso di unico lavoratore irregolare) – p. 9

SICUREZZA PRODOTTI ED IMPIANTI

Ruolo e applicazione della marcatura CE nella Relazione della Commissione UE sull'attuazione del Reg. CE 765/2008– p. 11

APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Il recupero crediti all'estero: quali soluzioni adottare, di *Arianna Ruggieri*

CONCORRENZA

INTESE E SERVIZI DI PAGAMENTO - IL CONSIGLIO DI STATO HA CONFERMATO L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELL'AGCM RELATIVO A UNA PRESUNTA INTESA TRA LE PRINCIPALI BANCHE ITALIANE SUL SISTEMA DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO SEDA

Con una serie di recenti sentenze nei confronti di Iccrea Banca S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Ubi Banca S.p.A. e Banca Monte dei Paschi S.p.A., il Consiglio di Stato (il *CdS*) ha rigettato i ricorsi presentati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l'*AGCM*) contro l'annullamento del provvedimento relativo ad una presunta intesa tra le principali banche italiane relativa al sistema di remunerazione del servizio SEDA.

SEDA è un servizio opzionale e aggiuntivo di pagamento adottato dalle principali banche italiane che, insieme al servizio SEPA Direct Debit, permette di gestire i mandati e le autorizzazioni di pagamento dei clienti. Le modalità di remunerazione del servizio sono state definite dalle principali banche italiane nell'ambito dell'Associazione Bancaria Italiana (*ABI*). L'*AGCM* aveva considerato che tale definizione, coordinata in seno all'*ABI*, di un sistema che imponeva al beneficiario del pagamento di corrispondere una commissione direttamente alla banca del cliente/soggetto pagatore integrava un accordo restrittivo della concorrenza. Nella ricostruzione dell'*AGCM*, un simile meccanismo, data l'assenza di un rapporto contrattuale tra le parti, era in grado di escludere qualsiasi confronto concorrenziale tra le banche sul prezzo di tale servizio, sostanzialmente attribuendo potere di mercato a ciascuna banca.

L'*AGCM* non aveva, tuttavia, imposto sanzioni in ragione della complessità del quadro normativo di settore (allora appena riformato) e della circostanza per cui il sistema era stato emendato dalle imprese coinvolte già nel corso dell'istruttoria.

Il *CdS*, confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul caso, ha rigettato l'impostazione dell'*AGCM*. Il *CdS* ha ritenuto che i contatti intercorsi tra i soggetti ammontassero una normale attività di interlocuzione finalizzata alla definizione di un sistema di gestione comune dei servizi di pagamento, evidenziando il carattere meramente

opzionale e aggiuntivo del servizio SEDA nonché l'esistenza di una possibilità di regolazione contrattuale diretta delle commissioni tra il beneficiario del pagamento e la banca del pagatore. Il *CdS* ha quindi constatato la variabilità delle commissioni SEDA imposte dalle diverse banche nel periodo considerato, sostenendo che ciò ulteriormente confermava l'assenza di condotte che possano ricollegarsi ad una concertazione sul prezzo.

Il *CdS* coglie l'occasione della decisione per riaffermare il principio per cui possono considerarsi intese illecite ai sensi dell'art. 101 TFUE non solo le concertazioni riguardanti la fissazione dei prezzi a livelli determinati ma tutti quegli accordi che abbiano per oggetto o effetto quello di impedire la libera determinazione individuale del prezzo.

Riguardo all'onere della prova, è confermato l'orientamento per cui, in assenza di significativi elementi probatori esogeni, spetta all'*AGCM* l'onere di provare che eventuali comportamenti paralleli siano il frutto di un cartello e non possano, invece, essere razionalmente giustificati in maniera alternativa facendo, ad esempio, riferimento alle caratteristiche del mercato di riferimento, prova quest'ultima che rimane a carico delle parti investigate. Si evidenzia, inoltre, che l'affiliazione di un'impresa ad un'associazione di categoria non implica automaticamente che i possibili comportamenti illeciti di quest'ultima debbano esserle imputati, se manca la prova di una qualche forma di partecipazione personale dell'impresa alla concertazione di cui si tratta. Si richiede quindi all'*AGCM* di provare l'esistenza di un **quid** partecipativo che non può essere identificato nella semplice qualità di membro di una certa associazione.

*Avv. Alberto Galasso
Freshfields Bruckhaus Deringer*

CONTRATTUALISTICA

LA GARANZIA PER VIZI NELLA VENDITA INTERNA E INTERNAZIONALE: QUANDO OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE

I contratti di vendita di merce o macchinari "business to business" sono molto spesso conclusi attraverso l'accettazione di un ordine o di un preventivo, che contiene le clausole considerate più importanti (specifiche tecniche, termini di consegna, prezzo e modalità di pagamento), senza che venga redatto un

vero e proprio contratto. Di conseguenza, per tutto quanto non è indicato nell'ordine o nel preventivo si applicano le disposizioni di legge. E ciò a volte può riservare sorprese.

Alle vendite tra imprese che hanno sede in Italia si applicano le **regole del codice civile**, il quale prevede a carico del compratore l'obbligo di **denunciare i c.d. vizi** (cioè i difetti che rendono la merce inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore) **entro 8 giorni** dalla scoperta. Il termine è stringente, ma è importante ricordare che esso decorre non dal semplice sospetto di un vizio, ma dal momento in cui il compratore ne ha certezza, ad esempio attraverso una **perizia tecnica**.

Nelle vendite B2B in presenza di vizi della merce il compratore può richiedere una **riduzione del prezzo** o, nei casi più gravi, la **risoluzione del contratto** (che comporta la restituzione della merce e il rimborso del prezzo), oltre al **risarcimento del danno subito**. Il compratore non può invece pretendere la riparazione o la sostituzione della merce difettosa: tale rimedio è possibile quindi solo in caso di accordo delle parti. Le azioni del compratore sono soggette al **breve termine di prescrizione di un anno dalla consegna**, che tuttavia può essere interrotto con una **semplice dichiarazione di voler esercitare la garanzia**.

Se però il venditore, a fronte di una denuncia di vizi, si impegna a porvi rimedio, ad esempio effettuando delle riparazioni, assume un obbligo nuovo, diverso dalle garanzie previste dalla legge (che restano pur sempre valide) e qualora le riparazioni non siano efficaci il **compratore può agire entro il termine ordinario** di prescrizione decennale.

Infine, è importante tenere presente che **la prova dell'esistenza dei vizi spetta al compratore**, mentre il venditore per sottrarsi alla richiesta di risarcimento del danno deve provare non solo di avere ignorato i difetti (ad esempio perché erano contenuti in componenti o materie prime acquistate da terzi), ma altresì la propria **manca di colpa**, prova certamente non facile da fornire.

Quanto sopra si applica quando compratore e venditore **hanno sede in Italia**. Se invece una delle due parti ha sede in un diverso Paese, in molti casi (e anche se il contratto è soggetto al diritto italiano) sarà applicabile la **Convenzione di Vienna del 1980** sulla vendita internazionale di merci, che contiene una disciplina molto diversa da quella del nostro codice.

In primo luogo, la Convenzione prevede l'obbligo del compratore di **esaminare la merce** non appena possibile.

La denuncia dei difetti deve invece avvenire, anziché entro 8 giorni, entro un **termine ragionevole e comunque entro 2 anni dalla consegna** (e questo crea evidentemente dei problemi di coordinamento con la prescrizione annuale prevista dal diritto italiano).

Infine, la Convenzione prevede espressamente che il compratore possa richiedere, oltre alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, **la riparazione o la sostituzione della merce**.

E' quindi evidente che, in mancanza di un contratto di vendita che regoli tutti i diritti e gli obblighi reciproci, le parti si possono trovare esposte a **situazioni di forte incertezza**.

Avv. Irene Grassi
Cocuzza & Associati, Studio Legale

DIRITTO INDUSTRIALE

A CHI SPETTA LA PATERNITÀ DELLE INVENZIONI DI LAVORATORI DIPENDENTI E RICERCATORI?

Il tema della tutela delle invenzioni realizzate dal lavoratore nel luogo di lavoro è di grande attualità e merita un approfondimento, soprattutto alla luce della crescente conflittualità giudiziaria in tema di diritti di proprietà industriale tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Accade spesso infatti che il lavoratore, sia esso dipendente privato o ricercatore universitario, elabori nell'adempimento del contratto di lavoro, un'invenzione industriale potenzialmente utile per l'azienda o l'ente per il quale svolge le proprie mansioni.

Il problema si pone in riferimento ai diritti di sfruttamento economico dell'invenzione: spetteranno al lavoratore inventore o al datore di lavoro?

Una prima distinzione fondamentale si incontra nelle previsioni del [Codice della proprietà industriale](#) (CPI), che disciplina diversamente i diritti spettanti ai dipendenti privati rispetto ai ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca, anche se, come vedremo, questa differenza sta per essere superata con la riforma del CPI.

Invenzioni dei dipendenti (Art. 64 CPI). Nell'ambito delle invenzioni elaborate dai dipendenti, la prima distinzione fondamentale riguarda la differenza tra **invenzioni di servizio** e **invenzioni d'azienda**.

Le prime, sono disciplinate dall'art. 64 comma 1 CPI, e si configurano in tutti i casi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto di lavoro, e venga sistematicamente posta in essere durante il rapporto, e a tale scopo adeguatamente retribuita.

Le seconde al contrario, sono disciplinate dall'art. 64 comma 2 CPI, e sono caratterizzate per il fatto che l'attività inventiva, pur realizzandosi di fatto nell'esecuzione della prestazione lavorativa, non è espressamente prevista come oggetto del rapporto di lavoro e quindi non viene ricompresa nell'ordinaria retribuzione.

Chiarita questa importante distinzione, **quali tutele vengono riconosciute all'invenzione d'azienda?**

L'attività inventiva può dare luogo ad un diritto all'equo premio per il lavoratore?

La soluzione al quesito, è stata recentemente fornita dalla [Corte di Cassazione con ordinanza n. 698 del 12 gennaio 2023](#), che esaminando un caso di invenzione elaborata nell'ambito aziendale, ha sancito alcuni importanti criteri.

In primo luogo, la Corte Suprema, richiamando l'art. 64 comma 2 CPI, evidenzia che:

- i diritti derivanti dall'invenzione spetteranno al datore di lavoro;
- all'inventore dovrà però essere riconosciuta la **paternità dell'invenzione**, nonché un **equo premio** corrisposto una tantum per la prestazione straordinaria svolta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto o utilizzi l'invenzione in regime di segretezza industriale.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il datore di lavoro potrà scegliere alternativamente se:

1. disporre la brevettazione dell'invenzione, con conseguente corresponsione dell'equo premio all'inventore;
2. propendere per la segretezza, facendo affidamento sulla tutela riconosciuta ai segreti commerciali secondo i requisiti fissati dall'art. 98 comma 1 CPI: segretezza, valore economico delle informazioni, adozione di misure idonee a mantenerne la segretezza. **Ciò non potrà in ogni caso pregiudicare il diritto del lavoratore inventore all'equo compenso.**

Invenzioni dei Ricercatori delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca (art. 65 CPI). L'art. 65 CPI,

nel disciplinare le invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici, stabilisce che il ricercatore è riconosciuto come titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. All'inventore spetterà inoltre il diritto di brevettare l'invenzione, dandone adeguata comunicazione all'ente di appartenenza.

L'importo massimo del compenso da corrispondere all'inventore dovrà essere stabilito dalle università e dalle pubbliche amministrazioni, e non potrà essere inferiore al 50% dei proventi o delle royalties di sfruttamento dell'invenzione.

Questo sistema, conosciuto più comunemente come "Professor's privilege", predilige la posizione del ricercatore, limitando al solo caso di "disinteresse" dell'inventore per cinque anni allo sfruttamento industriale, l'acquisto automatico della pubblica amministrazione del diritto di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto come autore.

Quali prospettive future? Il Disegno di legge n. 2631

presentato dal Ministro dello sviluppo economico e comunicato alla presidenza il 25/05/2022 intitolato "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" propone interessanti novità in tema di rafforzamento della competitività e protezione della proprietà industriale.

Fra le novità più rilevanti, troviamo la proposta di modifica dell'art. 65 CPI con conseguente ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione (c.d. Professor privilege), riconoscendo la titolarità delle invenzioni realizzate dai ricercatori direttamente alla struttura di appartenenza, e solo in caso di inerzia di quest'ultima al ricercatore.

L'obiettivo perseguito dal DDL, in ottemperanza alla Missione M1C2-4 del PNRR, è certamente quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dalle università ed enti pubblici di ricerca a quello delle imprese, mediante la valorizzazione della proprietà industriale e consentendo il concreto utilizzo delle invenzioni.

Alcune considerazioni. Se è vero che da un lato questo nuovo sistema basato sul trasferimento tecnologico è sempre più improntato alla digitalizzazione ed alla semplificazione delle procedure, dall'altro lato sarà comunque necessario disciplinare i rapporti interni

(datore di lavoro-lavoratore privato o pubblico) ed esterni mediante appositi regolamenti contrattuali volti a tutelare i diversi interessi presenti in gioco.

*Dr.ssa Ilaria Nanni
Studio Legale Stefanelli*

OSSERVATORIO LEGISLAZIONE / GIURISPRUDENZA

LA NUOVA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Fra le novità più rilevanti per i contribuenti introdotte dall'art. 1 della Legge 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio vi è sicuramente la possibilità di definire le liti tributarie pendenti in ogni stato e grado.

L'adesione alla definizione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 comporta in tutti i casi **la non debenza delle sanzioni e degli interessi richiesti con l'atto oggetto di lite**, nonché, **nel solo caso in cui l'ente impositore sia risultato soccombente** in uno dei giudizi di merito, **anche lo stralcio di una quota delle imposte**, che può essere rilevante in alcune fattispecie, come vedremo più avanti.

Liti definibili. Sono definibili tutte le **controversie tributarie pendenti in qualsiasi grado del giudizio**, anche per rinvio, a prescindere dal valore della lite nelle quali è parte l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ovvero gli Enti territoriali che entro il 31 marzo 2023 delibereranno con proprio regolamento di consentire la definizione ai propri contribuenti.

Per **lite pendente** deve intendersi qualsiasi controversia il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 1° gennaio 2023, ovvero per la quale non si sia formato ancora il giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione.

In particolare, i contribuenti potranno definire le liti alle seguenti condizioni:

- i. se il ricorso introduttivo è stato notificato ma non è stato ancora depositato, pagando il 100% delle imposte;
- ii. se il giudizio pende in primo grado ma il giudice abbia non ha ancora emesso la pronuncia, pagando il 90% delle imposte;

- iii. se l'Ente impositore è risultato soccombente in primo grado, pagando solo il 40% delle imposte;
- iv. se l'Ente impositore è rimasto soccombente in secondo grado pagando solo il 15% delle imposte;
- v. se, l'Ente impositore, è risultato vittorioso sulla base dell'ultima pronuncia emessa (in primo o in secondo grado), pagando il 100% delle imposte;
- vi. se il processo pende dinanzi la Corte di Cassazione e l'Ente impositore è rimasto per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, pagando il 5% delle imposte;

Nel caso di **soccombenza ripartita tra fisco e contribuente** la lite si definisce con il pagamento del 100% del solo tributo dovuto in relazione alla parte di atto confermata in giudizio, nonché del 40% o del 15% della parte di tributo in relazione alla parte di atto annullata in corso di causa, a seconda che si versi nell'ipotesi di cui ai precedenti punti iii. o iv.

Laddove il contenzioso sia relativo a **liti su atti irrogativi di sole sanzioni** occorre distinguere se si tratta di:

- **sanzioni non collegate al tributo** (es. sanzioni sul monitoraggio fiscale): la lite può essere definita con il pagamento del i) 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale; ii) 40% negli altri casi (ricorso introduttivo notificato, pendenza del giudizio in primo grado, soccombenza del contribuente in primo o secondo grado);
- **sanzioni collegate al tributo**: se quest'ultimo è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevola, si ha il totale stralcio della sanzione e la conseguente definizione a zero della controversia mediante la sola presentazione della domanda di definizione.

Nel caso in cui si sia formato un **giudicato interno** o vi sia stata **autotutela parziale** da parte dell'Ente creditore, oggetto di definizione saranno esclusivamente gli importi ancora in contestazione rimasti in discussione. La formazione del giudicato interno o dell'autotutela parziale va verificata alla data di presentazione della domanda di definizione.

Sospensione dei termini processuali. Il legislatore ha espressamente previsto per le liti definibili, la **sospensione per 9 mesi** dei termini per l'impugnazione delle sentenze, per la proposizione del controricorso in

Cassazione e delle riassunzioni **in scadenza tra l'1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023**.

Le controversie definibili **non sono tuttavia sospese in automatico**. Il contribuente ne deve fare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale la copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. A seguito di tale deposito, il processo è dichiarato estinto con compensazione delle spese.

Adempimenti e procedura. Per aderire alla definizione delle liti in questione occorrerà presentare la **domanda entro il 30 giugno 2023**, la quale **dovrà essere autonoma per ogni atto anche se impugnato congiuntamente ad altri con un unico ricorso**, pagando entro la medesima data l'importo definito ovvero la prima rata. La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro e può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, applicando alle rate successive alla prima gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Dalle somme da versare sono scomputabili i versamenti effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio; tuttavia, non è previsto alcun rimborso di quanto eventualmente pagato in corso di causa in eccedenza rispetto a quanto necessario per la definizione. È esclusa la compensazione.

Nella circostanza in cui non vi siano importi da versare, sarà sufficiente la presentazione della relativa domanda.

Diniego di definizione. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato dall'Ente creditore entro il 31 luglio 2024 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi l'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato a seguito della presentazione della domanda di definizione.

Esclusioni. Dal tenore letterale della disposizione si evince che **sono escluse** dalla definizione le controversie:

- aventi ad oggetto i contributi sociali:
 - in cui non sia parte l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o gli Enti territoriali che abbiano aderito con proprio

regolamento (ad esempio, non sono definibili le liti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione);

- aventi ad oggetto:
 - risorse proprie dell'Unione Europea;
 - imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - aiuti di Stato.

Primi commenti. Con riguardo alle liti pendenti in Cassazione con ricorsi notificati entro il 16 settembre 2022 nelle quali l'ente impositore sia rimasto in tutto o in parte soccombente e aventi valore pari a Euro 100.000,00 o Euro 50.000,00, la presente definizione è **alternativa rispetto alla definizione delle liti prevista dall'art. 5 della L. 130/2022**.

Dal confronto tra le due normative emerge che, laddove ricorrano i presupposti per l'astratta applicabilità di entrambe:

- nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i gradi di giudizio, le condizioni di definizione sono identiche, in quanto la lite si chiude in ogni caso con il pagamento del 5% delle sole imposte in contestazione;
- nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente integralmente nel giudizio di secondo grado e il valore della controversia non sia superiore a 50.000 Euro, appare più vantaggiosa la definizione prevista dalla Legge di Bilancio 2023, che richiede il pagamento del 15% delle imposte, laddove ex art. 5 della L. 130/2022 queste sono dovute nella misura del 20%;
- nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente integralmente solo nel giudizio di primo grado, ma vincitrice in appello e il valore della controversia non sia superiore a 50.000 Euro, risulta più vantaggiosa la definizione prevista dalla Legge 130/2022, che richiede il pagamento del 20% delle imposte, laddove la Legge di Bilancio 2023 prevede che queste siano dovute nella misura del 100%;
- nel caso in cui via sia stata una soccombenza parziale nel giudizio di secondo grado e il valore della controversia non sia superiore a 50.000 Euro, è più vantaggiosa la definizione di cui l'art. 5 della L. 130/2022, in quanto prevede il pagamento del 20% su tutta l'imposta pretesa, laddove la Legge di Bilancio 2023, richiede il pagamento del 15% sulla parte di imposta

dichiarata illegittima e il 100% sulla parte di imposta confermata.

Se, da un lato, questa nuova definizione delle liti fiscali si presenta a più ampio spettro applicativo rispetto a quella prevista dall'art. 5 della L. 130/2022, in quanto applicabile alle liti pendenti in ogni stato e grado, senza limiti di valore e con riferimento alle controversie in cui sia parte anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non si può non evidenziare come ancora una volta il Legislatore tributario abbia omesso di estendere il beneficio alle controversie in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate Riscossione (e presumibilmente anche l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio), nonché quelle relative alle risorse proprie unionali e all'Iva riscossa all'importazione.

Se l'esclusione delle controversie riguardanti le risorse proprie unionali appare giustificata, non sembra condivisibile l'esclusione delle controversie relative alle sanzioni collegate alle risorse proprie unionali.

Neanche l'esclusione delle controversie riguardanti l'Iva all'importazione sembra giustificata. Come ormai ampiamente riconosciuto sia dalla Corte di Giustizia, che dalla Corte di Cassazione, infatti, l'Iva all'importazione è un'imposta "interna", anche se la stessa è applicata e riscossa in dogana, così come le sanzioni che sono di competenza esclusivamente nazionale.

Da ultimo preme evidenziare che la previsione, sopra richiamata, secondo la quale le somme già versate dal contribuente in pendenza di giudizio, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa, non potranno in alcun caso essere restituite, può comportare effetti altamente sperequativi. Infatti, i contribuenti che avessero puntualmente versato le somme richieste in pendenza di giudizio, verranno di fatto penalizzati rispetto a quelli che non abbiano effettuato versamenti, o perché non richiesto loro, oppure - peggio ancora - perché rimasti inadempienti alle richieste di pagamento avanzate in corso di causa a titolo di riscossione provvisoria.

Sul punto si auspica un tempestivo, quanto improbabile, intervento del Legislatore volto a modificare una norma che non potrebbe far altro che incentivare comportamenti non virtuosi da parte dei contribuenti.

*Avv. Claudio Giordano, Avv. Alice Cogliati Dezza e
Avv. Matteo Musco
Nunziante Magrone Studio Legale*

DL 11 FEBBRAIO 2023 N. 11 MISURE URGENTI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI

Il DL in oggetto, pubblicato sulla GURI 40 del 16.02.2023 del ed in vigore dal 17 Febbraio scorso, è intervenuto sulla disciplina della cessione dei crediti di cui all'art.121 del DL 34/2020 e s.m.i., stabilendo in particolare:

art. 1 - Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

- **Cessione credito PA.** Prevede che ai fini del coordinamento della finanza pubblica le pubbliche amministrazioni non possano essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Art. 2 - Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

- **Eliminazione cessione credito e sconto in fattura**
 - Prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento non sia più consentito l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo dovuto e cessione del credito per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione misure antisismiche, recupero facciate, installazione impianti fotovoltaici, installazione colonnine di ricarica, superamento barriere architettoniche.
- **Esenzione da eliminazione cessione credito e sconto in fattura per interventi 110%** - La cessazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura di cui sopra non si applica alle spese sostenute per gli interventi del Superbonus 110% per i quali in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento in oggetto:
 - per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
 - per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
 - per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

- **Esenzione da eliminazione cessione credito e sconto in fattura per interventi diversi da 110%**

- La cessione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura di cui sopra non si applicano agli interventi diversi da quelli Superbonus per i quali in data precedente l'entrata in vigore del presente provvedimento:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, dove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari;

Il Decreto Legge è in vigore dal 17 Febbraio, ma entro due mesi dalla pubblicazione in GURI dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, che potrà apportarvi modifiche.

PRIVACY

RECENTI PROVVEDIMENTI GARANTE PRIVACY

APP PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE - SANZIONATA DAL GARANTE SOCIETÀ STATUNITENSE: TRATTATI IN MODO ILLECITO GLI INDIRIZZI EMAIL DI CIRCA 2000 PAZIENTI ITALIANI

Il Garante Privacy ha sanzionato per 45.000,00 euro una società statunitense, per violazioni sui dati personali nell'utilizzo del proprio sistema di monitoraggio del glucosio e per aver comunicato illecitamente indirizzi di posta elettronica e dati sulla salute di circa 2000 pazienti diabetici italiani.

La Società ha notificato al Garante il data breach causato da un suo dipendente che, nell'ambito di una campagna informativa, ha inviato un messaggio di posta elettronica, inserendo gli indirizzi dei destinatari nel campo "cc" (carbon copy) invece che nel campo "bcc" (blind carbon copy). Ciascun destinatario ha avuto così la possibilità di visualizzare gli indirizzi email degli altri.

In base al GDPR, ha ribadito il Garante, l'indirizzo di posta elettronica è da considerarsi un dato personale, perché riguarda una persona identificata o identificabile

e va perciò trattato in modo lecito, corretto e trasparente, garantendo un'adeguata sicurezza.

Nel caso specifico, poi, considerato che la comunicazione era indirizzata a persone affette da diabete, le informazioni contenute nella email, costituivano "dati personali che possono rivelare lo stato di salute" e quindi potevano essere comunicati a terzi solo sulla base di una delega scritta dell'interessato o di un idoneo presupposto giuridico.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha rilevato ulteriori violazioni della normativa sulla protezione dei dati relative all'utilizzo del sistema di monitoraggio del glucosio. Scaricando l'apposita app, infatti, gli utenti erano chiamati ad accettare con un unico "clic" sia le condizioni contrattuali del servizio sia il contenuto dell'informativa privacy, rendendo così impossibile formulare specifici consensi per i diversi trattamenti dei dati, quale appunto quello per il trattamento dei dati sulla salute.

Violati anche i principi di correttezza e trasparenza, avendo la società fornito agli utenti un'informativa confusa e carente in molte parti essenziali. L'azienda aveva inoltre omesso di designare per iscritto il proprio rappresentante nell'Unione europea quale interlocutore per tutte le questioni privacy, come previsto dal Regolamento.

Nel valutare la sanzione da applicare alla società, il Garante ha tenuto conto della mancanza di intenzionalità nell'invio dell'email e del comportamento collaborativo della compagnia. In ottemperanza alle prescrizioni del Garante, l'Azienda dovrà conformare i trattamenti di dati personali alla normativa vigente e rielaborare l'informativa sulla privacy in una forma concisa, trasparente e comprensibile, comunicando le iniziative intraprese in tal senso.

LAVORO: NO ALLA RILEVAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI SENZA SPECIFICI REQUISITI

Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie. Questo il principio ribadito dal Garante che ha sanzionato per 20.000 euro una società sportiva che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i club in gestione.

L'Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione di un'organizzazione sindacale, che lamentava l'introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta del sindacato di adottare mezzi di rilevazione meno invasivi.

Nel corso dell'istruttoria e degli accertamenti ispettivi, effettuati dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, è emerso che la società aveva effettuato, per quasi quattro anni, la rilevazione delle impronte digitali dei 132 dipendenti senza un'adeguata base normativa.

E, violando i principi di minimizzazione e proporzionalità, aveva trattato per scopi di ordinaria gestione (consentire maggiore velocità e snellezza dell'attività di rilevazione delle presenze) una tipologia di dati protetta dal Regolamento europeo con particolari garanzie. La società aveva inoltre fornito ai lavoratori informazioni del tutto carenti sulle caratteristiche dei trattamenti biometrici.

Riscontrate le numerose violazioni della normativa posta a tutela dei dati personali dei lavoratori, il Garante, nel definire la sanzione di 20.000 euro, ha tenuto conto della natura, della gravità e della durata degli illeciti, che si sono protratti fino al 2 maggio 2022, data in cui il sistema di rilevazione delle impronte digitali è stato sostituito da un sistema non biometrico.

CLOUD NELLA PA: LE AUTORITÀ UE CHIEDONO IL RISPETTO DELLA PRIVACY

Il Comitato europeo per la protezione dati (EDPB) ha adottato una [relazione](#) sui risultati della sua prima azione di applicazione coordinata relativa all'uso di servizi cloud da parte del settore pubblico.

Il Report è frutto dell'attività di 22 Autorità privacy dello Spazio economico europeo che, nell'ambito del Quadro di attuazione coordinata (CEF - Coordinated Enforcement Framework), hanno avviato indagini coordinate sull'utilizzo del cloud nelle amministrazioni pubbliche, interpellando un centinaio di enti, attivi in settori cruciali come sanità, fisco e istruzione, ma anche centrali di acquisto e fornitori ICT.

Nella relazione, l'EDPB ha sottolineato la necessità per gli enti pubblici di agire nel pieno rispetto del GDPR, fornendo alle PA una serie di raccomandazioni, a cominciare dalla rinegoziazione dei contratti cloud, con il coinvolgimento del responsabile della protezione dati. Il Comitato europeo invita inoltre le Autorità di protezione dati a promuovere la conformità delle soluzioni cloud, attraverso la pubblicazione di pareri non vincolanti (o raccomandazioni) sugli obblighi dei

titolari e sull'importanza di condurre una valutazione d'impatto.

All'indagine ha partecipato anche il Garante privacy. Dal contesto italiano emerge una generale "mancanza di consapevolezza" sui trasferimenti verso Paesi terzi e sulle richieste di accesso ai dati conservati nello Spazio economico europeo da parte di autorità pubbliche di Paesi terzi, oltre che sull'eventuale ulteriore trattamento dei dati realizzato dai fornitori di servizi cloud tramite la telemetria (utilizzata per monitorare il funzionamento dell'infrastruttura). Un altro aspetto delicato riguarda l'audit: alcuni enti hanno lamentato come i cloud provider non permettano lo svolgimento di attività di verifica e ispezione e come sia difficile accordarsi su clausole specifiche.

Fonte: <https://www.garanteprivacy.it/home/stampa-comunicazione/newsletter>

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

PARERI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - COMMENTO A DUE POSIZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (SULLA POSSIBILITÀ DI NOMINARE PIÙ MEDICI COMPETENTI) E DALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO (SULLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI UNICO LAVORATORE IRREGOLARE)

Nomina di più medici competenti – Interpello n. 1/2023. Interrogata sulla possibilità di nominare più medici competenti in riferimento alla diffusione del lavoro agile, la Commissione per gli interpellati – partendo dal palese dettato dell'art. 39 del Dlgs 81/2008 (che consente di nominare più medici assegnando ad uno di essi la funzione di coordinatore) ha assunto la seguente posizione: **“la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell'ambito della suddetta previsione normativa.”**

La posizione assunta – meramente confermativa, quindi, del dato letterale della norma (art. 39 del Dlgs 81/2008) – risponde all'istanza dell'Associazione richiedente di conoscere se il datore di lavoro possa (in relazione ai lavoratori che eseguono il lavoro in modalità agile) **“individuare, con una apposita**

nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (province e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree”.

La risposta (ovviamente) positiva della Commissione induce ad alcune riflessioni.

Posto che il lavoro agile è solamente una diversa **“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”**, che i luoghi nei quali il lavoratore svolge l’attività lavorativa non costituiscono né luoghi di lavoro né, men che meno, unità produttive e che tale luogo può essere deciso liberamente dal lavoratore e continuamente modificato – salvo diverse previsioni contrattuali –, la possibile nomina di più medici competenti in funzione dei molteplici luoghi di svolgimento del lavoro agile non appare costituire un reale vantaggio per l’azienda (salvo specifiche ipotesi). Ad aggravare gli aspetti organizzativi della gestione di più medici, la risposta ad interpello precisa che **“resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente”**.

La conseguenza è, per un verso, che - rispetto a ciascun medico nominato - il datore di lavoro dovrà adempiere a tutti gli obblighi di legge e, dall’altro, che il datore di lavoro assume l’obbligo di individuare i lavoratori che rientrano nella competenza di ciascun medico e gestire la relazione con il medico competente circa lo svolgimento della sorveglianza sanitaria.

Va poi ricordato che, in caso di nomina di più medici competenti, il datore di lavoro “deve” nominare un medico coordinatore (nel senso dell’obbligo, TAR Pescara, n. 705/2010) e che, secondo la medesima sentenza, **“sarà, in ipotesi, tale medico coordinatore, e non il datore di lavoro, ad individuare compiti e responsabilità di ogni singolo medico”**, affermazione che cozza palesemente contro la risposta ad interpello in commento, secondo la quale, invece, **“ciascun medico assume tutti gli obblighi e le responsabilità”**. Va, inoltre, evidenziato che, nella risposta ad interpello, si citano, accomunandole, due fattispecie (telelavoro, art. 3, comma 10, Dlgs 81/2008 e lavoro agile, Dlgs 81/2017) profondamente differenti tra di loro, non solo per l’inesistenza di un luogo di lavoro nel caso del

lavoro agile, ma anche per il fatto che il lavoro agile è, per sua natura, parziale, per cui la sorveglianza sanitaria può anche essere svolta in azienda.

In conclusione, dal punto di vista della opportunità e salvo casi particolari, non si ritiene che la modalità del lavoro agile giustifichi – pur se legittimata dalla legge - la nomina di più medici competenti, posto che i lavoratori fanno comunque capo alla sede di lavoro originaria.

Tale scelta, quindi, potrà essere valutata di volta dall’azienda, laddove rispondente ai propri interessi.

Sospensione dell’attività in caso di unico lavoratore. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota n. 162 del 24 gennaio 2023, precisa i contorni della norma (art. 14 del Dlgs 81/2008) secondo la quale (comma 4) la sospensione **“per le ipotesi di lavoro irregolare, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”**.

Secondo l’Ispettorato, la disposizione si applica solamente laddove ricorra esclusivamente una ipotesi di lavoro irregolare e non anche quando, con questa, concorrano altri illeciti in materia di salute e sicurezza per i quali scatta (in via autonoma) l’adozione del provvedimento di sospensione (ad es., mancanza del documento di valutazione dei rischi o omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

La soluzione appare coerente sia con il dato letterale della norma che con la logica che giustifica per le micro-imprese la limitazione alla sospensione dell’attività in caso di lavoro irregolare.

Correttamente, l’Ispettorato evidenzia, poi, che nel caso di compresenza di aspetti di lavoro irregolare e di sicurezza sul lavoro che legittimano, ciascuno autonomamente, la sospensione dell’attività, il personale ispettivo **“dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico”**.

Da ricordare, infatti, che la mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’attività in caso di unico lavoratore irregolarmente occupato non fa venir meno l’obbligo di regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

RUOLO E APPLICAZIONE DELLA MARCATURA CE NELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE UE SULL'ATTUAZIONE DEL REG. CE 765/2008

Lo scorso 5 Dicembre la Commissione UE ha pubblicato una relazione sull'attuazione del regolamento CE n. 765/2008, che, come noto, fissa le norme quadro in materia di accreditamento e di marcatura CE. Scopo della relazione è quello di fare il punto sull'attuazione del regolamento 765 negli anni più recenti, secondo quanto l'art. 40 dello stesso regolamento richiede alla Commissione.

Vale senz'altro la pena riportare le considerazioni svolte dalla Commissione in merito alla marcatura CE.

Ruolo della marcatura CE. Innanzitutto la Commissione ha ricordato il ruolo della marcatura CE, che il regolamento 765 disciplina in generale, essendo poi la sua apposizione imposta nel concreto per molti prodotti da diversi atti di legislazione settoriale dell'UE. Pertanto, non tutti i prodotti recano la marcatura CE, ma solo quelli per cui la normativa applicabile lo preveda. La marcatura CE non è riferita al fabbricante, ma al prodotto. Ciò significa che un'azienda può produrre una serie di articoli, alcuni dei quali recheranno la marcatura CE e altri no.

In tale ambito, per prodotti per cui la marcatura CE è richiesta, una volta dimostrata la conformità del prodotto alle prescrizioni normative dell'UE applicabili, il fabbricante appone, sotto la sua esclusiva responsabilità, la marcatura CE sul prodotto. Apponendo la marcatura CE il fabbricante indica, sotto la sua esclusiva responsabilità legale, che il prodotto è conforme alle prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa dell'UE che ne prevede l'apposizione.

La marcatura CE è quindi un indicatore chiave della conformità di un prodotto alla normativa dell'UE, nonché la parte visibile di una procedura di valutazione stabilita dalla normativa dell'UE applicabile al prodotto in questione. Tale normativa stabilisce se la valutazione del prodotto debba essere effettuata solo dal fabbricante stesso oppure tramite il coinvolgimento di un organismo di valutazione della conformità notificato.

Il fabbricante, a prescindere che sia stabilito all'interno o all'esterno dell'Unione, è il soggetto che in ultima analisi è responsabile legalmente della conformità del prodotto alle disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione e dell'apposizione della marcatura CE, indipendentemente dal fatto che un organismo di valutazione della conformità notificato sia stato coinvolto o meno nelle verifiche del prodotto.

La Commissione sottolinea poi che la marcatura CE non è un marchio d'origine né indica che il prodotto è stato fabbricato nell'Unione europea. Gli operatori economici, a prescindere che siano stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, sono tenuti ad apporre la marcatura qualora i loro prodotti siano destinati al mercato dell'UE, nel rispetto della normativa dell'UE.

La marcatura CE, inoltre, non indica che i prodotti sono stati approvati da un'autorità nazionale o di altro tipo. Non esiste un'autorità che "concede" la marcatura CE né un "rappresentante" della marcatura CE: essa è una dichiarazione del fabbricante. Tuttavia la normativa dell'UE prevede una serie di documenti di accompagnamento per ogni prodotto recante la marcatura CE: la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità.

Qualora il coinvolgimento di un organismo di valutazione della conformità nella procedura di valutazione della conformità sia obbligatorio ai sensi della normativa dell'UE pertinente, solo gli organismi di valutazione della conformità notificati sono autorizzati a intervenire.

La marcatura CE fornisce la prima indicazione del fatto che si possa presumere che le valutazioni necessarie siano state effettuate prima dell'immissione sul mercato del prodotto in questione, al fine di garantirne la conformità alle prescrizioni legislative. Tuttavia le autorità di vigilanza del mercato controllano i prodotti messi a disposizione sul mercato. Il loro obiettivo è garantire che i prodotti soddisfino le prescrizioni applicabili in grado di offrire un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, come la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori e la protezione dell'ambiente.

Applicazione. La Commissione riporta poi il numero di casi di non conformità relativi alla marcatura CE e/o alla documentazione di accompagnamento, rilevati dalle autorità nazionali di sorveglianza del mercato.

Anno	Numero di ispezioni	Numero di casi di non conformità
2017	9 262	1 347
2018	11 648	1 362
2019	13 653	1 257
2020	13 181	2 285
2021	15 584	1 716
2022	12 817	1 974

Conclusioni. La Commissione conclude la Relazione confermando che la sfida principale consiste nel rafforzare la solidità e l'affidabilità sia dell'accreditamento che della marcatura CE. A questo proposito, la Commissione ricorda che anche alla luce della recente valutazione *del New Legal Framework* emerge l'importanza di:

- garantire che le norme armonizzate pertinenti siano adottate attraverso un processo di normalizzazione rapido ed efficace e che continuino a essere in linea con le norme internazionali e a riflettere il più recente stato dell'arte;
- esaminare i modi in cui i metodi di valutazione a distanza possono facilitare i processi di accreditamento e di valutazione della conformità, ove opportuno;
- considerare il potenziale della digitalizzazione, al fine di semplificare gli obblighi amministrativi relativi all'apposizione della marcatura CE.

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE

Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Avv. Arianna Ruggieri, BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis (Torino – www.bbmpartners.com) - Avv. Irene Grassi, Cocuzza & Associati, Studio Legale (Milano – www.cocuzzaeassociati.it) - Avv. Alberto Galasso, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano – www.freshfields.com) - Avv. Claudio Giordano, Avv. Alice Cogliati Dezza e Avv. Matteo Musco, Nunziante Magrone Studio Legale (Roma, Milano, Bologna – www.nunziantemagrone.it) - Dr.ssa Ilaria Nanni, Studio Legale Stefanelli (Bologna – www.studiolegalestefanelli.it)

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

TeLex Anie



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Pubblicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.246
e-mail legale@anie.it
Diffusione via web www.anie.it

IL RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO: QUALI SOLUZIONI ADOTTARE

Un problema che si presenta, purtroppo, frequentemente agli esportatori è quello di riuscire a recuperare crediti nei confronti di controparti estere.

Nell'ambito dei contratti di compravendita internazionale, infatti, capita spesso che il venditore italiano di merci non riesca ad ottenere il pagamento del prezzo pattuito per le merci vendute.

Al fine di evitare o quantomeno mitigare tale rischio, è opportuno conoscere non solo quali sono gli strumenti da mettere in atto per recuperare il proprio credito, una volta che è sorto il problema (il mancato pagamento), ma anche quali sono gli accorgimenti e le soluzioni da adottare in fase contrattuale (prima che sorga il problema), al fine appunto di evitarlo o mitigarlo.

Le azioni preventive

Quando ci si accinge a concludere un nuovo contratto di compravendita con il proprio cliente (soprattutto se straniero), è consigliabile adottare alcune cautele.

Innanzitutto, è estremamente importante assumere il maggior numero di **informazioni** possibili sul proprio partner commerciale (visura della società, stato di solvibilità del cliente e del paese in cui quest'ultimo ha sede, ecc.). In proposito, possono altresì essere adottate opportune cautele nella stipula dei contratti con i propri intermediari (ad esempio, agenti e/o procacciatori d'affari), onde sensibilizzare costoro circa l'importanza di raccogliere ordini solo da clienti che siano "solvibili", inserendo ad esempio nei contratti con i propri intermediari clausole che impongano di promuovere gli affari solamente con clienti affidabili e imponendo in capo ai propri intermediari l'onere di accertarsi circa la solvibilità dei clienti che proporranno al preponente, evitando quindi di promuovere affari con clienti che sanno essere "cattivi pagatori", prevedendo l'obbligo di assistere il preponente nel recupero dei crediti, ecc.

Altro aspetto rilevante è sicuramente quello relativo alle **condizioni di pagamento**. In linea di massima, la soluzione preferibile per il venditore è quella di pattuire nel contratto il pagamento anticipato della merce o quantomeno il pagamento anticipato di una somma che possa coprire il valore delle materie prime e della manodopera, che dovranno essere utilizzate per la produzione delle merci oggetto di compravendita. Quando ciò non è possibile, sarà allora altamente consigliabile (soprattutto laddove il proprio partner commerciale sia extra-UE) prevedere il pagamento mediante crediti documentari (es. lettera di credito) oppure valide garanzie bancarie a tutela del pagamento del prezzo da parte del compratore.

In aggiunta e/o in alternativa rispetto a quanto sopra, è altresì consigliabile prevedere forme di **assicurazione del proprio credito** con la propria compagnia di assicurazioni.

Un'altra soluzione da valutare con cautela (a seconda delle circostanze e delle effettive esigenze del venditore) è la possibilità di inserire nel contratto la **clausola di riserva di proprietà**. Tale clausola ha la funzione di consentire al venditore di mantenere il diritto di proprietà sui beni (anche se già consegnati all'acquirente) fino all'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. Ciò, in linea di principio, consentirebbe al venditore di pretendere la restituzione dei beni, in caso di inadempimento (mancato pagamento del prezzo) da parte dell'acquirente. Tuttavia, la situazione potrebbe complicarsi e rendere vana l'efficacia della clausola, nell'ipotesi in cui i beni oggetto di compravendita vengano ceduti dal compratore ad un terzo. Va tenuto presente infatti che, per essere opponibile ai terzi, la clausola deve soddisfare certi requisiti formali (forma scritta, data certa, ecc.) e comunque, in linea di massima, in molti ordinamenti (come ad esempio in Italia), anche ove la clausola di riserva di proprietà soddisfi i requisiti prescritti dalla legge, non sarà opponibile nei confronti del terzo che abbia acquistato i beni in buona fede.

Un altro aspetto dirimente da valutare a priori, cioè in fase di negoziazione del contratto, sebbene poi spieghi i suoi effetti in un momento successivo, laddove si renda necessario intervenire a posteriori per recuperare il proprio credito, è quello relativo alla **clausola di giurisdizione**. Si tratta della clausola volta a disciplinare quale sarà il soggetto (giudice nazionale o arbitro) al quale dovrà essere devoluta la controversia eventualmente insorta tra le parti e che quindi dovrà pronunciare la relativa decisione. E' una scelta estremamente importante e da valutare con attenzione, per compiere la quale è importante conoscere il sistema di riconoscimento delle sentenze straniere. In proposito, va detto che nell'ambito dei rapporti tra i paesi UE e tra i paesi UE con i paesi c.d. EFTA (ossia: Danimarca, Svizzera, Islanda e Norvegia) non sorgono particolari problemi, poiché sia in base a quanto previsto dal Regolamento 1215/2012 del 12 dicembre 2012, in ambito UE, che ai sensi della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore tra UE e i paesi EFTA, la circolazione ed il riconoscimento delle sentenze straniere tra gli stati membri è piuttosto agevole. Infatti, l'eventuale sentenza italiana ottenuta dal venditore che condanna il proprio compratore (che ha sede in un paese UE o EFTA) al pagamento del prezzo della merce potrà essere facilmente riconosciuta e portata ad esecuzione nel paese della controparte. Per tale ragione, con controparti UE o appartenenti ai paesi EFTA è consigliabile prevedere che la giurisdizione per la risoluzione delle controversie relative al contratto di compravendita sia devoluta al giudice italiano, indicando nella clausola il giudice del luogo in cui ha sede la propria azienda. In tal modo, sarà più agevole per il venditore adire l'autorità italiana ed ottenere un provvedimento di condanna al pagamento dell'importo dovuto nei confronti del proprio acquirente (e ciò potrà avvenire in tempi rapidi, ove vi siano i presupposti per agire a mezzo di procedimento per decreto ingiuntivo), e sarà altresì semplice ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione nel paese della controparte. Il discorso cambia ed è più complicato, invece, quando il partner commerciale appartiene ad uno stato extra-UE e al di fuori dell'EFTA (immaginiamo, ad esempio, un contratto concluso con un compratore coreano o thailandese). In tal caso, infatti, salvo che tra l'Italia e il paese in questione esistano convenzioni bilaterali sulla giurisdizione ed il riconoscimento reciproco delle sentenze, sarà molto difficile ottenere il riconoscimento di un'eventuale sentenza italiana nel paese della controparte; tale sentenza quindi rischierebbe di rimanere priva di efficacia. Pertanto, in ipotesi del genere (e a maggior ragione se si tratta di contratti di valore importante) può essere invece opportuna la scelta dell'arbitrato, ossia di devolvere la decisione della controversia ad arbitri. Ciò in quanto, in base alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri, che è stata ratificata - oltre che dall'Italia - da numerosissimi stati al mondo, sarà più semplice ottenere il riconoscimento del lodo arbitrale nel paese della controparte (previa ovviamente verifica della ratifica della Convenzione da parte del paese in questione). Si ribadisce quindi l'importanza di prevedere clausole di deroga del foro che tengano conto anche di questi aspetti. E' importante altresì essere ben consapevoli di cosa accade nell'ipotesi in cui le parti non prevedano nulla riguardo alla risoluzione delle controversie. In tal caso infatti, il foro competente (che dovrà essere necessariamente un giudice nazionale) sarà determinato alla luce delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito, correndo il rischio che sia individuato come competente il giudice del paese della controparte, con tutto ciò che ne consegue.

Gli interventi a posteriori

Quando si devono recuperare delle somme dal proprio acquirente, per il mancato pagamento del prezzo della merce, occorrerà **agire giudizialmente**, al fine di ottenere un titolo (decisione) da eseguire nei suoi confronti.

Sulla base di quanto detto sopra, nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia sede all'interno dell'UE o in uno dei paesi EFTA, o comunque sia proprietario di beni utilmente aggredibili in Italia o a sua volta vantanti crediti nei confronti di soggetti italiani, ed il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice italiano del luogo in cui ha sede la propria azienda (o comunque, quest'ultimo risulti competente, in base alle norme diritto internazionale privato), il venditore italiano, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore, potrà agevolmente adire in giudizio quest'ultimo innanzi al giudice italiano, costringendo la controparte, se lo riterrà, a venire a difendersi in Italia, a dover nominare un difensore italiano, a dover svolgere le proprie difese in una lingua diversa dalla sua, ecc.. E, una volta ottenuta la sentenza di condanna nei confronti del compratore al pagamento di quanto dovuto, potrà agevolmente riconoscerla nel paese della controparte e procedere esecutivamente nei suoi confronti, grazie al Regolamento UE 1215/2012 o alla Convenzione di Lugano del 2007, a seconda dei casi.

In proposito, una volta ottenuto il titolo, sarà importante disporre di una vasta rete di corrispondenti locali nei paesi in questione, in modo da poter dare effettiva esecuzione alla decisione ottenuta.

Viceversa, nell'ipotesi in cui il compratore sia extra-UE e al di fuori dei paesi EFTA, non sempre la soluzione migliore è quella di prevedere che la risoluzione delle controversie sia devoluta alla giurisdizione italiana (a meno che la controparte sia proprietaria di beni in Italia o a sua volta vantando crediti nei confronti di soggetti italiani). Ciò in quanto, come detto sopra, l'eventuale sentenza di condanna della controparte pronunciata dal Giudice italiano potrebbe non essere riconosciuta nel paese della controparte e, dunque, non produrre alcun effetto. In tal caso, laddove sia stata predisposta opportuna clausola arbitrale nel contratto, il venditore - rimasto impagato - potrà ricorrere all'arbitrato per dirimere la controversia ed ottenere un lodo di condanna nei confronti dell'acquirente, che potrà essere agevolmente eseguito in tutti i paesi che hanno ratificato la Convenzione di New York del 1958 di cui si è detto sopra.

Può essere utile, infine, segnalare **alcuni specifici strumenti** che possono essere utilizzati quando il compratore (divenuto debitore) ha la propria sede d'affari all'interno della UE.

Decreto ingiuntivo in Italia ai sensi degli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile

Si tratta dello strumento maggiormente utilizzato in ambito di recupero crediti. Consente al creditore di ottenere nei confronti del suo debitore un'ingiunzione di condanna al pagamento dell'importo dovuto, senza l'instaurazione di un contraddittorio tra le parti. In buona sostanza, il creditore agisce in giudizio depositando un ricorso nel quale indica i fatti, unitamente alle ragioni del suo credito e, se da prova del fatto che si tratta di un credito certo (di cui fornisca prova scritta, anche a mezzo della produzione delle fatture di vendita), liquido (ossia, una somma determinata nel suo ammontare) ed esigibile (per il quale è già sorto il suo diritto a pretendere il pagamento), il giudice pronuncerà decreto di condanna al pagamento della somma richiesta. E solo successivamente, nel termine di 40, 50 o 60 giorni dalla notifica del provvedimento, a seconda del paese di residenza dell'ingiunto, costui potrà proporre opposizione avverso il decreto, precisandone in maniera dettagliata le ragioni, instaurando un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione. In mancanza di opposizione invece, il decreto ingiuntivo emesso diverrà definitivo ed il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore/ingiunto.

Inoltre, al ricorrere di alcune circostanze, ad esempio nell'ipotesi in cui il credito sia fondato su cambiale, assegno o atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, oppure se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (c.d. riconoscimento di debito, anche se contenuto ad esempio in uno scambio di email), il giudice ingiunge di pagare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto. Ciò significa che il creditore potrà portare ad esecuzione il decreto ingiuntivo in Italia, senza dover attendere l'esito dell'eventuale opposizione sollevata dal debitore/ingiunto. Tuttavia, ciò non è possibile in un altro paese UE, poiché per eseguire il decreto ingiuntivo in uno degli altri paesi membri è necessario che lo stesso sia divenuto definitivamente esecutivo, non essendo sufficiente la provvisoria esecutività.

Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Regolamento CE 1896/2006 del 12 dicembre 2006)

Le condizioni affinché il giudice pronunci l'ingiunzione di pagamento europea sono analoghe a quelle previste dalla procedura italiana: deve trattarsi di un credito liquido ed esigibile. La domanda può essere proposta utilizzando un apposito modulo standard e non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato. Anche in questo caso, l'ingiunzione viene pronunciata senza che sia instaurato il contraddittorio con il debitore. Costui, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, potrà presentare opposizione all'ingiunzione, utilizzando un apposito modulo standard, senza essere tenuto tuttavia ad indicare le ragioni della sua opposizione nell'atto introduttivo (cosa che invece è tenuto a specificare nell'opposizione al decreto ingiuntivo italiano). Il procedimento proseguirà poi secondo il rito ordinario dinanzi al giudice dello stato membro d'origine, a meno che il creditore/ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

Se non viene presentata opposizione entro il termine previsto, il giudice d'origine dichiara esecutiva nello stato membro d'origine l'ingiunzione di pagamento europea, che potrà essere riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Da segnalare, infine, che il regolamento europeo non prevede ipotesi al ricorrere delle quali possa essere concessa l'esecuzione provvisoria del decreto (possibilità prevista invece dalle norme di procedura italiane).

Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE 805/2004 del 21 aprile 2004)

E' uno strumento che consente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici tra gli stati membri dell'Unione Europea senza che siano necessari, nello stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione. Affinché ciò sia possibile però è necessario che tali decisioni, transazioni o atti pubblici siano relativi a crediti non contestati. In base al regolamento, un credito si considera tale (ossia, non contestato) se: a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario; o c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento; o d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conto corrente bancario (Regolamento CE n. 655/2014 del 15 maggio 2014)

Si tratta di una procedura volta a facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale attraverso un mezzo efficace che consente al creditore, al sussistere di determinate condizioni (indicate di seguito), di impedire il trasferimento o il prelievo delle somme detenute dal debitore sul proprio conto corrente, tutelandosi così dal rischio di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato. La procedura può essere avviata non solo quando il creditore ha già ottenuto una decisione giudiziaria nei confronti del debitore, ma anche prima che sia avviato il procedimento di merito contro il debitore (in tal caso, comunque il creditore dovrà avviare il relativo procedimento di merito in tempi stretti). I presupposti per presentare la domanda ed ottenere l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo europeo sono piuttosto rigorosi e devono coesistere, nello specifico: i) il creditore deve presentare prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria dell'urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo europeo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa (c.d. *periculum in mora*); ii) inoltre, laddove il creditore non abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongano al debitore di pagare il credito, il creditore deve presentare prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito (c.d. *fumus boni iuris*). Peculiarità importanti di tale procedura sono la tempestività con la quale l'autorità esamina la richiesta e l'effetto sorpresa nei confronti del debitore, il quale non viene informato né sentito prima dell'emissione dell'ordinanza, ma solo dopo 3 giorni dall'attuazione del sequestro conservativo del conto corrente.

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento CE 861/2007 dell'11 luglio 2007, come successivamente modificato)

Tale procedura costituisce una valida alternativa ai procedimenti nazionali, ma con il limite che può trovare applicazione nelle controversie il cui valore (esclusi gli interessi, i diritti e le spese) non ecceda l'importo di € 5.000,00. Per avviare il procedimento non è necessaria l'assistenza di un avvocato, la domanda si propone compilando un apposito modulo (allegato al regolamento) che dovrà essere inviato all'organo giurisdizionale competente, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti; entro 14 giorni dal ricevimento del modulo, il tribunale deve notificare una copia al convenuto, il quale, se intende difendersi, dovrà compilare il relativo modulo di replica entro 30 giorni e la controversia dovrebbe trovare soluzione in tempi più rapidi, rispetto ad un giudizio ordinario.

La sentenza emessa al termine del procedimento è riconosciuta ed esecutiva negli altri paesi dell'UE e non è opponibile (a meno che non presenti incongruenze rispetto ad una sentenza esistente in un altro paese europeo tra le stesse parti).

Conclusioni

Il presente articolo intende fornire, alle aziende che operano e vendono all'estero, un quadro generale circa le possibili soluzioni e gli strumenti che possono essere messi in atto quando si trovano a dover affrontare questioni relative al recupero crediti:

- analizzando, da un lato, come evitare o minimizzare i rischi di mancati pagamenti, attraverso la previsione di determinate clausole contrattuali e
- dall'altro, come procedere in maniera efficace per recuperare il proprio credito.

*Avv. Arianna Ruggieri
BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis*